

Considerazioni introduttive

Con la presente enunciamo i motivi per i quali la Proposta di Legge "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' FUNERARIE, DELLA CREMAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE O DIPERSIONE DELLE CENERI" a firma di Bellachioma ed altri, presentata alla Camera e tutt'ora in discussione alla XII Commissione Affari Sociali, nella parte che riguarda le ATTIVITA' delle IMPRESE FUNEBRI, dovrebbe essere rivista, modificata o ancor meglio stralciata dal disegno più ampio di quello presentato, per i seguenti motivi:

1) Tale proposta di legge è stata erroneamente presentata in Affari Sociali e giudicata esclusivamente sotto il profilo sanitario. Potrebbe essere normata sanitariamente l'attività di "Cremazione" e la materia inerente alle "Case Funerarie", ma non l'intero comparto delle Imprese Funebri.

Le Imprese Funebri non sono Aziende Sanitarie, né gli Impresari Funebri sono Operatori Sanitari; infatti, a fronte di un decesso, interviene, come per legge, dapprima il Medico di Base con la Constatazione di Decesso e successivamente, entro le 24 ore, sempre come per legge, l'Azienda Sanitaria Locale la quale, attraverso, il Medico Necroscopico, certifica il decesso a seguito di visita sanitaria e contemporaneamente si avvia l'iter per il servizio funebre. L'impresa funebre, non avendo competenze sanitarie, non svolge e non può svolgere tali funzioni. Il contatto dell'impresa funebre con il Medico di Base e l'A.S,L, si limita solo al ritiro dei relativi certificati, che poi devono e ssere consegnati al Comune competente per richiedere l'autorizzazione al trasporto, null'altro. In questa fase, pertanto, il compito dell'Impresa Funebre è SOLO quello del Disbrigo Pratiche inerenti il decesso, mentre la parte sanitaria è svolta ESCLUSIVAMENTE dagli Organi Competenti. Normare l'attività dell'Impresa Funebre sotto il profilo sanitario è errato.

Inoltre, atteso che la materia sanitaria è da ricomprendere fra le competenze regionali, è purtroppo necessario evidenziare che ciascuna Regione promuove una normativa diversa dalle altre, creando notevoli difficoltà alle Imprese Funebri, specie nei casi di attività confinanti geograficamente ed ancor di più quando una Impresa Funebre deve svolgere, in occasione di decesso fuori regione, il trasporto funebre interregionale.

La nostra categoria, anche per tali motivi, necessita di una Legge Nazionale uguale dalla Lombardia alla Sicilia. L'Impresa Funebre non svolge la propria attività in una sede fissa come semplici attività commerciali ma, nell'effettuare i trasporti funebri, può spostarsi in tutto il territorio Italiano.

2) La stessa proposta di legge prevede, sempre a carico delle Imprese Funebri, una quantità minima di dipendenti da assumere e ancor di più la modalità di assunzione degli stessi. La proposta di legge prevede infatti che ciascuna Impresa Funebre dovrebbe avere 5 dipendenti (4 Necrofori + 1 Direttore Tecnico) assunti a tempo pieno. Qui vale la pena soffermarsi ad una attenta riflessione: l'impresa funebre è una attività discontinua, infatti lo stesso Ministero del Lavoro nella nota Prot. 37/0006043 del 25/03/2014, a seguito di interpello del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, assimila i necrofori agli "operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose", cioè a quelle figure che svolgono lavoro discontinuo come da Regio Decreto n. 2657/1923.
D'altronde, non poteva e non può essere diversamente. Il nostro lavoro non ha una produzione fissa giornaliera, non prevede la produzione di pezzi a catena di montaggio; il nostro lavoro viene esplicato solo in caso di decesso a seguito di chiamata della famiglia dolente. Per questo primo motivo l'Impresa



Funebre non può mai avere un numero di dipendenti fisso e a tempo pieno proprio per la discontinuità del lavoro. Sarebbe assurdo!

Prevedere inoltre a carico di tutte le Imprese Funebri la richiamata quantità minima di dipendenti, per di più con specifiche modalità di assunzione, sarebbe contro ogni principio di libertà imprenditoriale, poiché sarebbe assurdo pretendere parità di requisiti a Imprese che svolgono la loro attività in zone demograficamente diverse.

Nello specifico, considerato che la media di mortalità annua, così come certificata dall'Istat, è normalmente del 1% della popolazione, sarebbe inverosimile prevedere che l'impresa funebre di un paesino debba garantire gli stessi requisiti di un'impresa che svolge la propria attività in una grande città. Considerando per esempio un Comune di 6.000 abitanti, ove annualmente ci sono 60 decessi, come può l'impresa Funebre di quel Comune avere a carico 5 dipendenti (4 necrofori + 1 direttore tecnico) assunti nei modi previsti dalla Proposta di Legge in questione?

Considerato inoltre che in Italia esistono circa 6.690 comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, l'applicazione dei requisiti previsti dalla Proposta di Legge comporterebbe la chiusura immediata di circa 10.000 imprese funebri che da anni svolgono la loro attività, principalmente tramandata da padre in figlio, con la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro.

Inoltre, considerato che in Italia le Città con più di 60.000 abitanti sono solo 105 circa, è facile immaginare che in caso di applicazione della Proposta di Legge di cui si discute resisterebbero solo 4/5 Imprese Funebri per Regione, con la conseguente creazione di veri e propri monopoli a discapito della concorrenza ed un inevitabile aumento dei prezzi del servizio funebre.

Infine una ultima considerazione: se l'Impresa Funebre di un piccolo paese, che svolge un numero esiguo di funerali annui, deve obbligatoriamente avere 5 dipendenti, quanti dipendenti dovrebbe garantire – in proporzione – una Impresa Funebre di una grande città che svolge annualmente più di 1000 funerali? 40/50/60? Questa Proposta di Legge non garantisce a tutti pari opportunità.

3) La stessa Proposta di Legge prevede inoltre il necessario rilascio alle Imprese Funebri di un TITOLO ABILITATIVO per l'esercizio dell'attività.

Con la presente si contesta anche questa previsione poiché in disaccordo con la Direttiva Comunitaria e con la Legge dello Stato Italiano (Legge 122/2010 ART.49, commi 4bis e 4ter (sostituzione dell'art. 19 della legge 241/1990)), la quale statuisce che per l'inizio di qualsiasi attività occorre la S.C.I.A.; vanno quindi applicate le Disposizioni di cui al D.Lgs. 59/2010 art. 17, comma 1 secondo periodo, in cui si legge: "In tutti i casi diversi da quelli di cui all'articolo 14 (regimi autorizzatori) per i quali le norme vigenti, alla data di entrata in vigore del presente comma, prevedono regimi autorizzatori o di dichiarazione di inizio attività, si applica l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (S.C.I.A.)"

L'autorizzazione ad esercitare attività in Italia è prevista solamente per alcune attività definite pericolose, come ad esempio quella dei RIFIUTI.

<u>L'Impresa Funebre è un'attività commerciale</u> a tutti gli effetti, basti considerare che fino a quando le Camere di Commercio non hanno unificato gli albi di iscrizione, le Imprese Funebri sono state sempre



iscritte come Artigiane (proprio per la quantità di servizi che esse pongono nei confronti delle famiglie dolenti).

Anche l'A.N.C.I., con una nota del 27/01/2014 a cura del Dipartimento Attività Produttive, ha avuto modo di richiamare la Regione Campania che, nel 2013, con la Legge Regionale n. 7 modificava la Legge Regionale 12/2001 prevedendo, quale inizio attività per le Imprese Funebri, il cosiddetto TITOLO ABILITATIVO. Nella nota l'A.N.C.I. chiarisce che l'unica certificazione legittima e corretta per iniziare un'attività funebre è la S.C.I.A., come d'altronde chiarito dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 164 del 20/06/2012.

Per tutto quanto finora considerato, siamo a chiedere di voler stralciare l'Attivita' delle Imprese Funebre dalla Proposta di Legge di cui si è discusso, poiché chiaramente ricadente nella giusta competenza del Ministero dello Sviluppo Economico e, limitatamente all'aspetto dei dipendenti, ricadente nella competenza del Ministero del Lavoro.

N.B. SI CHIEDE DI NOTARE CHE LA LEGGE REGIONALE DELLA CALABRIA INERENTE LE "ATTIVITA' FUNEBRI" E' STATA IMPUGNATA PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO DALL'ONOREVOLE ERIKA STEFANI, APPARTENENTE ALLO STESSO SCHIERAMENTO POLITICO (LEGA) CHE HA PRESENTATO IL SUDDETTO PROGETTO DI LEGGE.

Segue analisi dei punti a nostro giudizio più delicati del progetto 1143 con proposte relative di emendamento



Emendamenti

alla

Disciplina delle Attività Funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri (AC 1143)



Premesso che

Il testo unico delle leggi sanitarie ad oggi vigente è il Regio Decreto n. 1265 del 27/07/1934.

Il regolamento di polizia mortuaria ad oggi vigente è il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.

La polizia mortuaria non è un reparto della Polizia di Stato ma un servizio che disciplina vari aspetti

attinenti all'evento morte, dalla denuncia della causa di morte, alle regole di sepoltura.

Nel regolamento di Polizia Mortuaria non si fa e non si potrebbe fare alcun cenno alla disciplina

dell'Attività di Onoranze funebri.

E' utile separare gli aspetti attinenti il mestiere funebre dalle questioni di Polizia Mortuaria che tutti i

cittadini, comprese le imprese funebri, devono rispettare.

Considerazioni su relazione introduttiva al progetto 1143

Nella relazione introduttiva al progetto 1143 segnaliamo in rosso le parti da noi contestate:

"Quella funebre è un'attività complessa che, oltre ad articolare il proprio intervento in ambito com-

merciale, in occasione dell'ovvia vendita del cofano funebre e di quanto altro è necessario per lo

svolgimento di un funerale, si configura come attività di interesse generale attinente alla salute

pubblica e alla pubblica sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria. "

Nota 1) è certamente un'attività di interesse generale ma non si può affermare che è attinente alla

salute pubblica con addirittura preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria. L'attività funebre è

un'attività produttiva attinente alla produzione di servizi alle "famiglie dolenti". Gli aspetti relativi alla

salute pubblica e quelli igienico sanitari sono tutti demandati alle autorità sanitarie nazionali. Gli

aspetti igienico-sanitari che si vuol far credere preminenti sono gli stessi che coinvolgono un elenco

sterminato di attività produttive umane, tutti i cittadini sono responsabili con le loro azioni a

conseguenze igienico sanitarie.

L'avventuristica affermazione dell'attinenza dell'attività funebre alla salute pubblica se presa sul serio

comporterebbe l'esclusione del comparto economico funebre dall'ambito della libera iniziativa

economica per essere considerato monopolio pubblico, così come previsto per la gestione cimiteriale.

Associazione Nazionale Imprese Funebri Artigiane

Via Degli Abruzzi, 43, 66034 Lanciano (CH) – Tel. 0872719145; e-mail: info@anifa-artigiani.it; sito web: www.anifa-artigiani.it



A tal riguardo alleghiamo interessante e a nostro giudizio importantissima sentenza della Corte Europea del 14/11/2018 causa n. C342/17. Il monopolio pubblico è giustificato da esigenze di tutela della salute pubblica. Se si continua strumentalmente a confondere un'attività produttiva di produzione di servizi alle "famiglie dolenti" con un'attività sanitaria l'unica logica conseguenza è riconoscerne il monopolio pubblico.

"Proprie di tale attività sono la regolazione e la gestione di funzioni pubbliche, scopo delle quali è la tutela di diritti primari di cittadinanza, come il diritto di veder realizzate le volontà esequiali eventualmente espresse in vita da ciascun individuo e quello conseguente di onorare con atti di pietà e di memoria la scomparsa dei propri cari estinti. L'evoluzione del settore nel corso dell'ultimo decennio, inoltre, ha visto l'operatore funebre, o un suo addetto, assumere funzioni « pubbliche » importanti facendo assumere a questo soggetto la funzione di incaricato di un pubblico servizio, in occasione della chiusura o del suggello del feretro, in sostituzione dell'addetto dell'azienda sanitaria locale competente, e funzioni sanitarie, come l'osservazione della salma in specifiche strutture dedicate, quale la « casa funeraria », fino a pochi anni addietro svolte solo e unicamente da strutture ospedaliere od obitoriali. "

Nota n.2) Nell'ultimo decennio l'evoluzione del settore non ha nulla a che vedere con quello affermato, la reale evoluzione la si riscontra nelle sempre più inevitabili esigenze delle "famiglie dolenti". L'evoluzione della società con famiglie sempre più ridotte nel numero e sempre più sole, hanno reso il servizio delle Onoranze Funebri sempre più centrato nelle esigenze impellenti dei familiari dolenti. A tal proposito alleghiamo sentenza di Cassazione n. 9955 del 2001. In un passaggio della sentenza il giudice afferma: ... l'aspetto umanitario della vicenda tristissima della famiglia che ha il morto in casa ed e' moralmente incapace di provvedere al trattamento del cadavere ed a tutte le incombenze non solo formali delle onoranze funebri, ma anche amministrative connesse al decesso e che vengono demandate all'impresa funebre; ma trascura anche l'oggetto del contratto in relazione al servizio che viene commissionato e che e' essenziale non solo per il morto che deve essere chiuso nella bara, trasportato ed inumato, ma anche per i parenti, che sono una delle parti del rapporto convenzionale e non saprebbero fare da soli quanto necessario.

Per quanto riguarda gli aspetti legati ad esigenze sanitarie nulla cambia rispetto al passato anche in presenza



di strutture quali le Case Funerarie. Oggi come in passato le persone muoiono in Ospedale ed anche in abitazione, nel caso di morte in Ospedale oggi come in passato non è previsto alcuna disposizione particolare per l'osservazione della salma, tutto quello che dal punto di vista sanitario può accadere rimane sempre nella responsabilità delle istituzioni sanitarie nazionali.

L'osservazione della salma in abitazione o nella casa funeraria non comporta alcuna criticità sanitaria anzi constatando le condizioni strutturali delle camere mortuali ad oggi esistenti si avrebbe un enorme progresso. In occasione della chiusura del feretro l'Imprenditore funebre autocertifica che l'operazione è avvenuta nel rispetto delle norme vigenti, in ogni caso il feretro per legge può essere custodito solo all'interno di cimiteri pubblici proprio per esigenze di carattere generale legate ad aspetti sanitari.

La quantificazione del fenomeno è rilevante; basti pensare che in Italia, negli ultimi anni, sono stati registrati oltre 600.000 decessi (dati dell'ISTAT). Benché tanto cospicuo sia il numero di famiglie annualmente colpite da un lutto, il settore funerario italiano, nell'ambito funebre e cimiteriale, è normato, per ciò che concerne sia gli operatori privati sia gli enti pubblici, sanitari, parasanitari o amministrativi, da una legislazione disorganica a livello regionale e assolutamente « vecchia » e inadeguata a livello nazionale. Infatti, da un lato sono attualmente vigenti ben diciotto leggi regionali, approvate a seguito della modi-fica del titolo V della parte seconda della Costituzione nel 2001, e, sul piano nazio-nale, la normativa è ferma al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 in materia di polizia mortuaria, non solo datato ma già inadeguato rispetto alle necessità e alle esigenze sociali esistenti al momento della sua adozione. La difformità che intercorre non solo tra una regione che abbia e una che non abbia legiferato in merito, ma anche tra due regioni che abbiano legiferato con previsioni normative tra loro dis-simili, se non antinomiche, disattende i predetti diritti di cittadinanza, non po-tendo sempre, travalicati i confini di una regione entro cui sono consentite, ottem-perare alle volontà esequiali espresse in vita dal defunto, ovvero alle esigenze cul-turali proprie e particolari di ciascuna famiglia dolente.

Nota 3) Un intervento legislativo regionale su queste materie si è reso necessario esclusivamente per recepire la normativa sulla cremazione, la legge 130 del 2001 prevedeva un regolamento attuativo da emanare per ogni singola regione per dare piena attuazione ai principi introdotti dalla legge ordinaria. A tal riguardo alleghiamo parere n. 2957 del 2003 del Consiglio di Stato, viene data ragione ad una



famiglia di poter esercitare il diritto alla cremazione anche in assenza di una legge regionale.

Sebbene con notevole ritardo le regioni italiane hanno incominciato ad emanare tali regolamenti (ad oggi ancora non tutte).

E' evidente che in assenza della legge 130/2001 sulla cremazione le regioni non si sarebbero mai avventurate nel proporre normative in materia funeraria. Infatti molte norme regionali non introducono alcuna regolamentazione sull'attività funebre ribadiscono semplicemente ciò che è contenuto nelle norme nazionali sulla polizia mortuaria, sulla cremazione, sulla Scia e così via. In altre come la Campania invece nell'emanare il regolamento attuativo della legge 130/2001 si è approfittato per introdurre nella normativa regionale sostanziali deroghe a quella nazionale su materie di esclusiva competenza nazionale. Sono pendenti almeno due ricorsi al TAR, è intervenuta l'ANCI (alleghiamo documento), è intervenuto l'Antitrust (alleghiamo documento) per intimare la regione Campania a sanare l'abuso normativo. L'esperienza campana dovrebbe aprire gli occhi al Parlamento italiano sulle gravi criticità in cui è precipitato l'assetto costituzionale del paese, le disavventure del comparto funebre italiano in Campania esplicitano in maniera imbarazzante la crisi in cui grava l'assetto democratico stesso del paese. Sottovalutare tali allarmi a nostro modo di vedere è irresponsabile.

Pertanto affermare che il settore funerario italiano è normato da una legislazione regionale disorganica è una emerita sciocchezza. Buon senso e conoscenza dell'architettura costituzionale italiana avrebbe dovuto ispirare i proponenti nel segnalare l'anomalia di norme regionali su materie non di propria competenza e la necessità di prevedere strumenti più efficaci nell'impedire tale abuso.

"Analogamente, anche per il settore cimiteriale si deve mettere mano a seri e incisivi interventi per la razionalizzazione dei servizi a questo correlati e per il recupero di quella « produttività » che è possibile solo reimpostando il funzionale rapporto tra esigenze dell'utenza e prestazioni fornite, oggi messa in discussione dalle trasformazioni dei costumi intervenute nella società italiana, a partire dall'impetuoso sviluppo della cremazione. L'elevato numero dei cimiteri presenti nel Paese rappresenta, sicuramente, un'im-portante ricchezza e un servizio partico-larmente vicino alle esigenze delle comunità del territorio, ma palesa anche la pro-gressiva difficoltà a garantire servizi ade-guati all'evolversi delle esigenze di queste stesse comunità e alle trasformazioni dei costumi. Il sistema cimiteriale diventa sem-pre più ingestibile con costi complessivi troppo elevati rispetto alle entrate oggi pos-sibili. Si dovrà, quindi, ridefinire il ruolo delle regioni, affidando loro anche compiti pro-



grammatori relativamente ai cimiteri, pre-vedendo agevolazioni ai processi di accorpamento di queste strutture, al fine di garantire accettabili parametri di corretta gestione economica. Oltre alla garanzia della fornitura dei servizi istituzionali, le strutture cimiteriali dovranno favorire la libera espressione del ricordo e della memoria da parte delle famiglie in un contesto di armonica com-posizione delle componenti architettoniche e strutturali dei cimiteri. Il Parlamento, fin dal lontano 2001, si è posto il problema di aggiornare le norme per questo complesso e delicato settore senza però concludere l'iter legislativo per approdare a un'effettiva riforma, sempre più necessaria per adeguare le norme allo sviluppo sociale e culturale del Paese."

<u>Nota 4</u> La questione cimiteri è una questione da un lato banale e nello stesso tempo complessa, la gestione cimiteriale è una funzione pubblica? (diritto alla sepoltura, diritto alla salute) è un servizio pubblico a domanda individuale? È una attività economica come tutte le altre e pertanto soggetta alla normativa sulla libera concorrenza?

Noi riteniamo che per esclusivi interessi generali legati alla salute pubblica la costruzione e la gestione dei cimiteri debba rimanere pubblica, le attività cimiteriali (edili, marmoree, ecc.) invece rientrano nelle normali attività economiche soggette alla normativa vigente sulla libera iniziativa economica e sulla libera concorrenza. Pertanto appalti e Project Financing con oggetto materie esclusive del libero mercato servono solo a creare monopoli pubblici e privati nell'interesse di pochi e a danno della collettività. Gli abusi sempre più frequenti nella gestione cimiteriale dovrebbe ispirare una normativa tesa a delimitare in maniera puntuale gli ambiti pubblici da quelli commerciali ed evitare illegittimi sconfinamenti.

Oltre a ricondurre a uniformità su tutto il territorio nazionale le norme relative al settore funerario, la presente proposta di legge si prefigge, a tutela della libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto e a garanzia del buon svolgimento di servizi per loro natura peculiari, quali sono le esequie funebri, di individuare e descrivere i requisiti che i soggetti economici devono continuativamente possedere, data la loro preminente vocazione igienico-sanitaria, per essere autorizzati allo svolgimento di tale attività. A fronte, infatti, degli oltre 600.000 decessi registrati negli ultimi anni, gli opera-tori funebri, benché non sia mai stato ef-fettuato un censimento puntuale degli stessi, sono a tutt'oggi plausibilmente stimati dalle organizzazioni di categoria in oltre 6.000. Posta la sussistenza di imprese funebri con più



punti vendita oltre alla sede principale, si desume che la larga maggioranza di tali operatori esegua nel complesso meno di cento servizi funebri all'anno. A fronte di ciò, è comprensibile come molti operatori non siano in grado di garantire requisiti minimamente sufficienti di affidabilità, formazione, professionalità e dotazione strutturale. Il contesto di diffusa polverizzazione societaria e la conseguente eccessiva den-sità di operatori funebri in ambiti territo-riali ristretti favorisce fenomeni di accani-mento sulle famiglie dolenti le quali, a causa del trauma di un lutto recente, ri-sultano maggiormente vulnerabili e quindi condizionabili circa la scelta non solo dell'impresa funebre cui affidarsi, ma anche della tipologia di servizio funebre da svolgere. Compito dello Stato, anche per il tramite degli strumenti demandati alle re-gioni, è quindi non solo contrastare i pre-detti deprecabili fenomeni di malaffare, ma anche garantire la più ampia accessibilità a tale servizio pubblico, promuovendone il libero insediamento anche laddove non sus-sistano prerequisiti di mera economicità. Ciò detto, non si deve dimenticare che l'ambito delle attività funebri impiega, in forme diverse, migliaia di addetti e che nel contesto economico nazionale assume un rilievo di non poco conto, da curare, sal-vaguardare e sviluppare.

<u>Nota 5</u> Questo passaggio della relazione introduttiva è molto delicato ed in alcuni punti presenta elementi di diffamazione di un'intera categoria professionale.

Le menzogne diffamatorie sono strumentali all'introduzione dell'art. 5 e 9 del progetto di legge. E' evidente che rappresentare una categoria composta da sprovveduti, inadeguati e incapaci, voler identificare l'attività funebre esclusivamente con aspetti sanitari trova la sua logica nella volontà di introdurre paletti alla libera iniziativa economica tali da stravolgere il mercato concorrenziale.

Il fatto che il mercato funebre si sia naturalmente strutturato in migliaia di imprese funebri di piccole dimensione è un fatto esclusivamente legato alle esigenze delle famiglie dolenti. L'aspetto umano della vicenda impone all'imprenditore funebre di offrire e garantire una precisa tipologia di servizi, una struttura piccola e snella si è rivelata la più adatta a soddisfare le particolari e mutevoli esigenze delle famiglie dolenti.

Le distorsioni del mercato ed i fenomeni di accanimento sulle famiglie dolenti non hanno alcuna attinenza con la numerosità del mercato funebre, il Racket del Caro Estinto si fonda sulla corruzione negli Ospedali dove pochi soggetti grazie alla propria capacità corruttiva monopolizzano il mercato ai danni di tutte le altre attività economiche oneste. Ad accanirsi sulle famiglie sono i corrotti ed i corruttori che nella quasi totalità dei casi sono imprese con fatturati industriali e nulla hanno a che



vedere con l'impresa funebre artigiana. (alleghiamo resoconti giornalistici sul Racket di Milano e Bologna).

L'attività funebre proprio perché non è attinente all'attività sanitaria è soggetta ad una serie di controlli particolari che ne scandiscono le varie fasi del lavoro. In un contesto del genere è impossibile ad operatori economici del settore operare al di fuori della legge e dei regolamenti. Solo l'inerzia o la corruzione dei pubblici uffici può permettere ad alcuni di operare al di fuori delle norme. A solo titolo di esempio ricordiamo alcuni adempimenti che l'imprenditore funebre è obbligato a fare nello svolgimento del servizio funebre: L'impresa funebre non può intervenire se prima un medico non ha provveduto a constatare la morte e ad escludere qualsiasi pericolo sanitario, prima di avviare le pratiche autorizzative al trasporto ed al seppellimento deve intervenire un altro medico con funzioni necroscopiche che accerta la morte e rilascia documentazione necessaria per il Disbrigo pratiche per l'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento del feretro, per ogni servizio funebre è necessario chiedere esplicita autorizzazione al comune in cui è deceduto il cittadino, in quella occasione il Comune controlla che la documentazione presentata sia corretta e pertanto controlla i dati dell'impresa, il mezzo utilizzato, l'orario di effettuazione del trasporto, i documenti rilasciati dalle autorità sanitarie, il percorso da effettuare.

Spesso attraverso l'annuncio mortuario l'impresa funebre comunica pubblicamente l'orario ed il luogo dove avviene il trasporto funebre. Come si può affermare che un'attività così regolamentata e soggetta a tale puntuale visibilità pubblica possa essere svolta da soggetti impreparati o addirittura improvvisati.

Con l'analisi della relazione introduttiva ci fermiamo qui perché crediamo che gli spunti sottolineati presentino un quadro sufficientemente chiaro della situazione.



Proposte di modifica di specifici articoli del progetto 1143

Art. 2.

(Definizioni)

- 1. Ai fini della presente legge:
- a) per « salma » si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione del decesso o prima dell'accertamento della morte;
- b) per « cadavere » si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione del decesso o dopo l'accertamento della morte secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
- c) per « resto mortale » si intende un cadavere, in qualunque stato di trasforma-zione, decorsi almeno dieci anni di inuma-zione o tumulazione aerata, ovvero venti anni di tumulazione stagna. Qualora il periodo di inumazione ordinaria sia stabilito in misura inferiore, il termine di dieci anni è da considerare corrispondentemente ab-breviato;
- d) per « attività di polizia mortuaria » si intendono le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla presente legge;
- e) per « attività funebri » si intendono le attività imprenditoriali attinenti alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza con preminenti aspetti di natura igienico-sani taria, svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di ottemperanza a regola d'arte degli obblighi contrattuali assunti con i dolenti, dai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge, ai fini dell'esercizio delle seguenti prestazioni:
- e) per « attività funebre » si intende un'attività imprenditoriale artigiana tesa a sollevare le "famiglie dolenti" da tutte le incombenze derivanti dal lutto subito, si sostanzia in una serie di produzione di servizi alla persona tra cui:
- 1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;
- 2) preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie e di eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto delle norme in materia di tutela sanitaria;
- 3) trasporto, con il personale necessario e con un idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;
- 4) ricomposizione del cadavere, mediante sua vestizione, tanatocosmesi e ta-natoprassi;
- 5) eventuale gestione di case funerarie;



f) per « impresa funebre ausiliaria » si intende il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre che, essendo in pos sesso diretto di tutti i requisiti di cui alla presente legge, mette a disposizione di altri soggetti esercenti le attività funebri i propri requisiti;

- g) per « impresa funebre ausiliata » si intende il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre che, per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti indicati all'articolo 9, comma 1, lettere b) ed e), si avvale dei requisiti e dei servizi di un'impresa funebre ausiliaria mediante la stipula di un contratto di appalto di durata e di contenuti idonei a garantire in via continuativa e funzionale lo svolgimento dell'attività;
- h) per « attività necroscopiche » si intendono le seguenti attività obbligatorie poste in essere:
- 1) dal comune, in forma singola o associata, eseguite direttamente, gestite con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate, con le procedure ad evidenza pubblica previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero, con criteri di turnazione, a soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni di impresa funebre. In particolare il comune provvede alle attività necroscopiche:
- 1.1) in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse dei familiari e in mancanza di altri soggetti che, qualora sia necessario, possano provvedere a eseguire sia il trasporto e la sepoltura nel cimitero sia la fornitura della semplice bara da inumazione o da cremazione. Per « disinteresse » si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari circostanze, nelle quali il comune può disporre l'eventuale differimento del termine;
- 1.2) su disposizione dell'autorità giudiziaria, o anche dell'autorità sanitaria per esigenze igienicosanitarie, quando si debba provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere presso
 un obitorio, un deposito di osservazione o un servizio mortuario del Servizio sanitario nazionale;
 2) dal servizio sanitario regionale, quali il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario o
 le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina legale svolgono funzioni obitoriali nel
 territorio dell'azienda sanitaria locale di riferimento;
- i) per « attività cerimoniale funebre » si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili e religiosi. Tali attività possono comportare l'accoglimento e la temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato, intendendo per tali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza in cimi-tero o



crematorio, nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:

- 1) per « casa funeraria » si intende la struttura privata gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti strutturali di cui all'articolo 9, comma 1, ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso le abitazioni private o le strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell'osservazione della salma, nonché dell'imbalsamazione e della tanatoprassi, della custodia e dell'esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto. I feretri sigillati possono so-stare preso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto e in vista dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione;
- 2) per « sala del commiato » si in-tende la sala collocata all'interno della casa funeraria o, eventualmente, nel cimitero o nel crematorio, ma sempre al di fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso. La sala del commiato non può costituire una strut-tura autonoma;
- l) per « trasporto funebre » si intende il trasferimento di salma o di cadavere, dal luogo di decesso ad ogni altra destinazione prevista dalla presente legge, eseguito dai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre attraverso l'impiego congiunto di proprio personale e mezzi, sufficienti e idonei; m) per « tanatoprassi » si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, e per « tanatocosmesi » si intendono i trattamenti di preparazione del corpo del defunto per la sua esposizione.
- n) per « servizi cimiteriali istituzionali » si intende l'insieme delle attività inerenti alla disponibilità, alla cura e all'ampliamento del demanio cimiteriale, all'ac-coglienza e alla custodia dei defunti nonché le operazioni di inumazione ed esumazione.

Note all'art 2:

- 4) L'attività funebre non ha alcuna attinenza con la salute pubblica, l'attività funebre è totalmente incompatibile con qualsivoglia attività sanitaria, la tutela della salute pubblica è esclusiva competenza del Sistema Sanitario Nazionale. L'attività funebre è un'attività di produzione servizi alla persona. Con il testo in rosso abbiamo aggiunto una nostra versione sul termine "attività funebre";
- 5) Le sale del commiato possono essere strutture indipendenti dalle case funerarie, non vi è alcun





motivo per impedire il periodo di osservazione all'interno di tali strutture;

6) Non esistono imprese ausiliari ed imprese ausiliate, le problematiche relative alla gestione del personale, all'organizzazione del lavoro è materia di competenza del ministero del lavoro e dello sviluppo economico. La gestione della discontinuità del lavoro può essere affrontata con norme di legge sul lavoro e dalla contrattazione collettiva, non comprendiamo quale competenza abbia tale progetto di legge.

Art. 5.

(Programmazione territoriale)

- 1. L'esercizio dell'attività funebre è sottoposto alla programmazione territoriale al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza, assicurando il maggior equilibrio possibile tra offerta e capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e di quella fluttuante.
- 2. La programmazione territoriale di cui al comma 1 è definita dalle regioni quali enti primari di programmazione, tenendo in considerazione il rapporto tra popolazione e numero delle sedi autorizzabili. La programmazione territoriale deve prevedere che, fatte salve le sedi dei soggetti esercenti le attività funebri già insediate alla data di entrata in vigore della presente legge e rispondenti ai requisiti ivi previsti, il numero delle sedi autorizzabili sia proporzionale al numero degli abitanti residenti nelle macroaree territoriali vaste e omogenee, anche extracomunali o interprovinciali, definite dalle regioni in ragione di un'autorizzazione ogni 15.000 abitanti. 3. I criteri di autorizzazione di cui al comma 2 si applicano alle sedi principali e secondarie dei soggetti esercenti l'attività funebre.

Note all'art. 5:

Quale compagine sindacale potrebbe essere contraria ad una norma che sostanzialmente introduce le licenze? E' il sogno di qualsiasi attività commerciale lavorare con una concorrenza limitata..

L'attività funebre come già detto non può essere in nessun modo confusa con attività sanitarie ma anche se fosse in ogni caso il ritorno alle licenze non sarebbe compatibile con la normativa vigente, il problema purtroppo non si pone.

Essendo l'attività funebre un'attività di produzione di servizi alla persona ed in particolare ad un cittadino speciale "famiglia dolente", riteniamo ci siano le condizioni per l'istituzione di un specifico



mestiere funerario il cui accesso dovrebbe essere permesso solo a chi svolge un determinato percorso formativo. Il nostro auspicio è che i ministeri competenti vogliano studiare la materia per capire gli effetti positivi in termini di tutela dell'interesse generale, alla luce delle caratteristiche speciali della domanda (famiglia dolente), dell'introduzione della qualifica professionale di "Imprenditore Funebre Artigiano"

Art. 7. (Attività funebre)

- 1. L'attività funebre è un'attività imprenditoriale attinente alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria, e com-prende e assicura l'esercizio in forma con-giunta dei seguenti servizi:
- 1. per « attività funebre » si intende un'attività imprenditoriale artigiana tesa a sollevare le "famiglie dolenti" da tutte le incombenze derivanti dal lutto subito, si sostanzia in una serie di produzione di servizi alla persona tra cui:
- a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti al decesso e all'organizzazione delle onoranze funebri; b) vendita di casse e di altri articoli funebri in occasione del funerale; c) preparazione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro; d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre; e) trattamenti di tanatocosmesi e di tanatoprassi; f) recupero di cadaveri, su disposi-zioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati; g) eventuale gestione di case funera-rie.
- 2. L'esercizio dell'attività funebre è consentito unicamente a ditte individuali e a società in possesso dell'apposita autorizza-zione rilasciata dal comune ove esse hanno le proprie sedi, previo accertamento della sussistenza e della perduranza dei requisiti stabiliti dalla presente legge, dalle regioni e dai comuni, nei limiti delle rispettive competenze.
- 3. L'intermediazione nell'attività funebre e il procacciamento di affari volti all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri e di attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di tali attività, sono vietati.
- 4. Non possono essere sottoscritti contratti per servizi funerari, anche inerenti a persone ancora in vita, da soggetti non autorizzati all'attività funebre.
- 5. L'attività funebre rientra tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
- 6. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e di



articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale devono essere svolti solo nelle sedi di imprese funebri autorizzate o, eccezionalmente e su richiesta degli interessati, presso l'abita-zione del defunto e dell'avente titolo, pur-ché non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

- 7. Al fine di tutelare l'utenza, l'attività funebre è incompatibile con: a) la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali; b) la gestione del servizio obitoriale; c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, pubbliche e private; d) il servizio di ambulanza e trasporto malati.
- 8. Il comune verifica annualmente la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre anche acquisendo la certificazione regionale di cui all'articolo 11.

Note all'art. 7:

In coerenza con quanto detto viene modificata la definizione di attività funebre, viene abrogato il comma 2 che introduce l'autorizzazione all'attività derogando illegittimamente alla normativa sulla SCIA, abbiamo abrogato il comma 8.

Art. 9.

(Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati)

1. Ogni impresa funebre, per essere autorizzata allo svolgimento della propria attività nei limiti previsti dalla programmazione territoriale, deve operare nel rispetto della norma UNI EN 15017 e deve avere, documentare e certificare la disponibilità continuativa delle seguenti risorse: a) una sede idonea e adeguata per la trattazione degli affari, comprendente una sala di esposizione per gli articoli funebri; b) una o più autofunebri adibite al trasporto di salme e di cadaveri per il trasporto funebre e un'apposita rimessa, avente requisiti di idoneità secondo la normativa vigente verificati dall'azienda sanitaria locale. Tali autorimesse devono di sporre di adeguate dotazioni per la pulizia e la sanificazione del vano dell'autofunebre; c) almeno un direttore tecnico, stabimente assunto con regolare rapporto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione, eventualmente coincidente con il titolare o il legale rappresentante della stessa, che sia in possesso dei relativi requisiti formativi. Il direttore tecnico è responsabile dell'attività funebre; d) un addetto abilitato alla trattazione delle pratiche



amministrative e degli affari, in possesso dei relativi requisiti formativi stabilmente assunto con regolare contratto di lavoro con il richiedente l'autorizza-zione; e) dipendenti con funzioni di necroforo in numero non inferiore a quattro assunti a tempo pieno e indeterminato con regolare contratto di lavoro con il soggetto richiedente l'autorizzazione, in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dalla normativa vi-gente in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, e in possesso dei relativi requi-siti formativi. 2. L'effettiva disponibilità congiunta dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) ed e), può essere comprovata anche mediante la stipula, esclusivamente con un'altra impresa funebre ausiliaria autorizzata, o con consorzio ausiliario autorizzato all'attività funebre, di un contratto di appalto di durata di almeno un anno e avente contenuti idonei a garantire in via continuativa e funzionale lo svolgimento dell'attività. Di tali rapporti è data adeguata comunicazione e informazione all'utente finale, all'atto del conferimento del mandato, con gli strumenti e le modalità previsti dalla presente legge. 3. Nel caso di cui al comma 2, le imprese funebri ausiliarie che mettono a disposizione di altre imprese funebri i propri requisiti devono essere comunque in possesso diretto di: a) un organico medio annuo di al-meno dieci necrofori assunti a tempo pieno e indeterminato, con regolare contratto di lavoro con il soggetto richiedente l'autorizzazione ai sensi del comma 1, lettera e); b) almeno tre autofunebri; c) un'ulteriore unità lavorativa annua (ULA), come definita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, per ogni contratto di appalto sottoscritto, o per ogni consorziato, eccedente il numero massimo di contratti, o di consorziati, stabilito dalle regioni. Ogni regione, sentite le organizzazioni nazionali del settore, in relazione alla tipologia delle imprese funebri presenti sul proprio territorio, definisce il numero massimo di con tratti sottoscrivibili che, comunque, non deve essere inferiore a sei o superiore a dodici. I requisiti minimi richiesti ai fini dei contratti sono quelli di cui alle lettere a) e b), fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla regione ove ha sede e svolge l'attività l'impresa funebre ausiliata; un'ulteriore autofunebre per ogni quattro ULA aggiuntive. 4. Il direttore tecnico, qualora svolga anche le mansioni di necroforo, può essere computato ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera e). 5. In base alle disponibilità previste dalla programmazione territoriale, l'apertura di eventuali e ulteriori sedi secondarie, che devono essere comunque idonee e adeguate allo svolgimento della medesima attività, è soggetta ad apposita autorizzazione comunale ed è subordinata alla presenza di almeno un ulteriore addetto alla tratta-zione degli affari, responsabile della stessa, in possesso di regolare e stabile contratto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione e diverso da quelli utilizzati nelle altre sedi. 6. L'impresa funebre autonomamente in possesso dei requisiti di cui



al comma 1, al solo scopo di assicurare la normale gestione e la regolare prestazione dei servizi ad essa commissionati, qualora non possa provvedervi con la propria organizzazione può avvalersi di altre imprese funebri autorizzate in possesso di mezzi e risorse sufficienti, mediante la sottoscrizione di formali contratti di diritto privato, compresa la costituzione di consorzi e di reti di imprese. Dei suddetti contratti deve essere data informazione sia agli utenti, all'atto del conferimento del mandato, sia alle pubbliche amministrazioni, in occasione della presentazione della richiesta di autorizza zione al trasporto e, comunque, agli organi deputati alla vigilanza e al controllo delle attività funebri. 7. Ai fini della soddisfazione dei requi-siti di cui al comma 1 e al comma 3 non è ammesso il ricorso ad associazioni temporanee di impresa né a reti di impresa. 8. Presso la regione è istituito e tenuto l'elenco dei soggetti esercenti l'attività funebre autorizzati dai comuni, dei direttori tecnici e degli addetti alla trattazione degli affari. Tali elenchi sono consultabili con strumenti telematici.

Proponiamo la totale abrogazione di un articolo a dir poco sconcertante.

Vi sono sconfinamenti su materie di lavoro e sviluppo economico, vi sono pesanti limitazioni alla libertà economica e alla gestione delle risorse umane che non trovano alcuna motivazione logica. Ci troviamo di fronte ad un tentativo demenziale di alterazione delle dinamiche libero concorrenziali a danno di migliaia di artigiani funebri ed a favore di qualche centinaio di operatori funebri industriali. Consapevoli della gravità di quello che affermiamo, aggiungiamo quanto segue: almeno l'80% delle imprese funebri legalmente operanti nel territorio nazionale verrebbero messe fuori legge, il 100% delle imprese strutturatesi con i Racket o nei territori mafiosi rientrerebbe pienamente nei nuovi limiti di legge.

Anche in questo articolo vengono riproposte le fantomatiche attività ausiliare, anche in questo caso ribadiamo che le problematiche nella gestione del personale sono materia del Ministero del Lavoro e della contrattazione collettiva nazionale. Alla evidente discontinuità del lavoro ed alla difficoltà di gestione delle risorse umane basterebbe disciplinare in maniera specifica la tipologia contrattuale del Lavoro a Chiamata e prevedere una norma specifica per il settore funebre sulla somministrazione lecita di personale.

Art. 10.

(Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati)



1. Il personale che, a qualsiasi titolo, svolge attività funebre deve essere in possesso dei requisiti formativi e dei relativi titoli abilitanti, validi nel territorio nazionale, da determinare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, sentite le federazioni di settore operanti su scala nazionale. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità per la forma-zione professionale del personale di cui al medesimo comma 1, fermi restando i livelli di concertazione e di coinvolgimento delle rappresentanze di settore e le competenze regionali. 3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, i titoli formativi abili-tanti alla professione sono stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 4. I corsi obbligatori di formazione per il personale di cui al comma 1 sono tenuti da enti formativi accreditati e da associa-zioni di settore operanti su scala nazionale, prevedendo almeno sessanta ore di forma-zione individuale. I corsi di formazione già svolti e istituiti dalle regioni alla data di entrata in vigore della presente legge re-stano validi e sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge. 5. È ammesso l'utilizzo, in imprese funebri, di personale con titoli abilitanti ri-lasciati in altri Paesi membri dell'Unione europea che attestino un livello di forma-zione almeno pari a quello previsto dalla Repubblica italiana, fatta salva l'integra-zione con specifici corsi. 6. L'attività funebre, in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichirate fallite o incorse in alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta ri-abilitazione, nonché a chi ha riportato: a) condanna definitiva per uno dei reati di eui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale; b) condanna definitiva per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni; c) condanna definitiva per reati con tro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio; d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte ovvero dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa. 7. Le



condizioni ostative di cui al comma 6 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico e all'addetto alla trattazione degli affari responsabili delle sedi, con la conseguente cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 9, comma 8.

Note all'art. 10:

anche in questo caso proponiamo l'abolizione totale dell'articolo, si parla di formazione del personale come se l'attività funebre venga svolta con una sola tipologia di lavoratore dipendente.

L'attività funebre è un mestiere molto complesso nel quale lavorano varie tipologie di lavoratori alcuni con mansioni semplici, altri con mansioni più qualificate di vario genere. Vi sono lavoratori che entrano in contatto con la salma, altri che svolgono solo movimentazione manuale dei carichi, altri prestano lavoro d'ufficio semplice o qualificato al computer.

Come si può parlare di formazione a prescindere? Mancando una reale definizione di impresa funebre su quali criteri vengono stabiliti i percorsi formativi!

Art. 11.

(Accertamento dei requisiti)

- 1. L'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle attività è effettuato dai co-muni e dalle aziende sanitarie locali esercitando le funzioni ad esse attribuite dalla presente legge.
- 2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, le imprese, entro i termini stabiliti in sede di Conferenza permanente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, devono munirsi della certifica-zione attestante il possesso dei requisiti.
- 3. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata annualmente, su richiesta delle imprese funebri, dagli organi certificatori individuati dalle regioni, nei quali è previ sta la presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
- 4. La certificazione ha validità annuale, è soggetta a revisione generale triennale ed è trasmessa a cura degli organi certificatori ai comuni in cui le imprese hanno le proprie sedi.
- 5. La mancata acquisizione o presenta-zione della certificazione equivale a carenza dei requisiti e comporta l'immediata cessazione dell'attività.

Note all'art, 11:

in coerenza con quanto detto in precedenza anche questo articolo non ha alcuna ragion d'essere.



Considerazioni finali

Con una certa amarezza denunciamo il fatto che la proposta di legge 1143, almeno nelle parti che riguardano l'attività funebre, si è prestata a tutelare interessi particolari a danno dell'interesse generale.

Si vuole confondere l'attività funebre con l'attività sanitaria o peggio ridurre un mestiere così complesso e socialmente strategico ad una mera problematica sanitaria.

Si è voluto fare confusione tra materie e competenze in contrasto tra loro. Se si vuole intervenire su tali materie seguendo la logica dell'interesse generale secondo noi sarebbe più corretto un percorso così strutturato:

- 1) Riforma della polizia mortuaria legge 285/1990. (materia di competenza sanitaria)
- 2) Normativa specifica sull'attività funebre. (materia di competenza economica)
 Invitiamo il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico ad intervenire attivamente durante l'iter
 di discussione del Progetto 1143 informando ed istruendo i parlamentari coinvolti sulla reale natura
 degli argomenti trattati e sulle specifiche competenze.

Allegati:

- 1) Sentenza Corte europea del 14/11/2018 causa n. C342/17;
- 2) Sentenza Cassazione n. 9955 del 2001 (natura artigiana dell'attività funebre);
- 3) Parere n. 2957 Consiglio di Stato (applicazione legge n. 130/2001 su cremazione);
- 4) Nota di indirizzo ANCI del 27/01/2014 (Caso Campania);
- 5) Nota AS1153 Antitrust su caso Campania;
- 6) Resoconto giornalistico Racket caro estinto Milano (fonte Il Fatto Quotidiano);
- 7) Resoconto giornalistico Racket del caro estinto Bologna (fonte Resto del Carlino);